CAMERA DEI DEPUTATI N. 1704

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° ottobre 1964 *(Stampato n. 693)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SPAGNOLLI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MANCINI)

—

Modifiche alla legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'8 ottobre 1964

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 6 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è sostituito dal seguente:

« I progetti tecnici relativi all'impianto e all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono

approvati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio di concerto con quello dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanità, se il progetto importi una spesa superiore a 500 milioni di lire.

Qualora la spesa non sia superiore a 500 milioni di lire, i progetti sono approvati con decreto del Prefetto, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ed il Consiglio provinciale di sanità.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e d'urgenza ed indifferibilità delle opere ai fini dell'espropriazione ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, e tiene luogo di qualunque altra approvazione o autorizzazione o licenza previste da disposizioni legislative o regolamentari ».